



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione centrale risorse umane
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c. Al Ministero dell’Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dell’area dei professionisti. Anno 2024.

Si fa riferimento all’ipotesi di accordo suindicata, trasmessa ai fini del controllo previsto dall’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Preliminarmente si rinvia all’all’allegato parere del Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP prot. 241717 del 17.11.2025 ed inoltre, al riguardo, si fa presente quanto segue.

In relazione a quanto indicato nella relazione illustrativa circa le organizzazioni sindacali ammesse alla negoziazione e firmatarie di detta ipotesi, si rammenta quanto stabilito in merito all’art. 7 comma 2 del CCNL Area funzioni centrali 2019/2021.

Per quanto concerne il comma 6, dell’articolo 7 dell’ipotesi che indica i criteri in base a cui sono individuati dal direttore generale le “*sedi di eccezionale criticità*” (cui è associato l’incremento della retribuzione di risultato dei professionisti in forza o che vi si recano in missione), nel rispetto di quanto previsto dal CCNL in materia di competenze della contrattazione integrativa, si ritiene necessario espungere le disposizioni ivi contenute trattandosi di aspetti di natura organizzativa rientranti nella competenza datoriale.

Rispetto al comma 10 dello stesso art. 7, poi, si rileva che il contingente dei professionisti cui viene riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 19, CCNL Area funzioni centrali 2019/2021 “*è determinato per ciascun ruolo professionale nella misura dell’1%*” e che, per dirimere eventuali situazioni di parità ai fini dell’attribuzione di tale maggiorazione, sono stati individuati anche i criteri della “*maggior anzianità di inquadramento nel ruolo professionale di riferimento e, a seguire, della minore età*”.

Tali disposizioni non risultano in linea con il quadro normativo vigente in materia. Infatti, la limitata quota del personale avente diritto alla maggiorazione della retribuzione di risultato non deve essere riferita al singolo ruolo dei professionisti ma deve determinarsi in base ad un’unica graduatoria di tale categoria di personale che abbia conseguito le valutazioni più elevate (cfr. art. 19, CCNL, Area Funzioni centrali 2019/2021).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Servizio Contrattazione Collettiva

Inoltre, rispetto ai criteri per dirimere *ex aequo*, si osserva che parametri “automatici” di remunerazione della *performance* come quelli suindicati non risultano compatibili con il carattere premiale e meritocratico che, per quanto stabilito dalla legge (*cfr.* art. 18, d.lgs. n. 150/2009), devono contraddistinguere istituti quali, nello specifico, la differenziazione della retribuzione di risultato.

Le disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 7, pertanto, devono essere riformulate in aderenza alle indicazioni che precedono.

Per quanto riguarda l’art. 8, comma 3, che rinvia alle disposizioni dell’accordo integrativo per il personale professionista 2022 (del 10 gennaio 2024) relative alle erogazioni pro quota della retribuzione di risultato, nel richiamare la nota DFP n. 34351/2024, si ribadisce che non è consentita la corresponsione di acconti — neppure in forma di stati di avanzamento — nelle more della conclusione del procedimento di valutazione della *performance* e della validazione della relativa Relazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall’art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009 (*cfr. ex multis*, Cass. civ., sez. lavoro, sent. 28404/2017; Corte dei conti Sardegna, sent. 12/2020; Aran ID 30460-ex ASAN 80 e ID 32209-ex AFL 52). La disposizione, quindi, non può essere asseverata.

Ciò premesso, si ritiene che detta ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso alle condizioni indicate nella presente nota e nel citato parere del Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Cens. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

UFFICIO IX

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata n. 226745-225803-225233 del 2025
Allegati:
Risposta a Nota DFP n. 76618 del 24/10/2025

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dell'Area dei professionisti, anno 2024.

Con la nota in epigrafe codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritta in data 30 maggio 2025, ai fini della certificazione prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta ipotesi è corredata dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e dal verbale del Collegio dei Sindaci n. 22 del 3 luglio 2025 relativo al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo.

Per l'anno 2024 l'organo di controllo ha certificato una disponibilità del fondo per la retribuzione accessoria per il personale dell'area dei professionisti pari ad euro 22.031.543,61, il cui ammontare, al netto delle risorse relative agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL area funzioni centrali 2019 -2021 (di seguito CCNL), inserite nel fondo 2023 a titolo di *una tantum*, risulta invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

Con riferimento all'articolo 6, rubricato “*Iscrizione agli Albi professionali*”, si ribadisce la necessità, già manifestata nell'ambito della certificazione dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo del Fondo del 2023, di aggiornare, in sede di sottoscrizione definitiva, il riferimento contrattuale relativo alla rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi in questione, indicando l'articolo 50,

comma 1, lettera *l*), del CCNL, in luogo dell'articolo 92, comma 2, lettera *d*) del precedente CCNL area funzioni centrali 2016-2018.

In merito all'articolo 10, relativo al “*Trattamento economico del personale in distacco sindacale*”, si raccomanda parimenti di distinguere, tra le poste di utilizzo indicate nella relazione tecnico-finanziaria, l’importo complessivo destinato a tale istituto, qualora vi siano figure in tale posizione.

Quanto agli ulteriori utilizzi finanziati attraverso le predette risorse, nel rinviare alle valutazioni di codesto Dipartimento, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l’ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente